



**COMUNE DI MOLA DI BARI**

**REGOLAMENTO GENERALE COMUNALE**

**DEL VERDE CITTADINO**

**A cura del Settore Comunale VI  
Patrimonio – Contratti e Appalti – Igiene – Ambiente**

**Gennaio 2008**



## COMUNE DI MOLA DI BARI

### REGOLAMENTO GENERALE COMUNALE DEL VERDE CITTADINO

#### INDICE

PREMESSA .....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	4
Art. 2 - Definizioni .....	4
Art. 3 - Principi generali.....	5
Art. 4 - Classificazione delle aree pubbliche.....	5
TITOLO I – Gestione e manutenzione.....	7
Art. 5 - Gestione e manutenzione del verde pubblico .....	7
Art. 6 - Gestione e manutenzione del verde privato.....	7
Art. 7 - Residui di manutenzione del verde.....	7
Art. 8 - Indicazioni di specie idonee alle condizioni ambientali .....	7
Art. 9 - Potatura.....	8
Art. 10 - Interventi in prossimità di strade .....	8
Art. 11 - Abbattimento di alberi pubblici e privati.....	9
Art. 12 - Distanze e confini .....	9
Art. 13 - Danneggiamenti.....	9
Art. 14 - Principi generali di Difesa Fitosanitaria .....	9
Art. 15 - Diritto e dovere all'informazione e alla formazione per l'uso di fitofarmaci.....	10
TITOLO II – Fruizione.....	10
Art. 16 - Accesso al verde pubblico .....	10
Art. 17 - Gioco libero e attrezzature specifiche.....	11
Art. 18 - Circolazione dei veicoli .....	11
Art. 19 - Conduzione degli animali d'affezione.....	11
Art. 20 - Attività consentite previa autorizzazione.....	11
Art. 21 - Installazione di chioschi e strutture temporanee.....	12
TITOLO III - Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini.....	12
Art. 22 - Modalità di partecipazione .....	12
Art. 23 - Concessione.....	12
Art. 24 - Sponsorizzazione .....	13
Art. 25 - Interventi permessi.....	13
Art. 26 - Presentazione delle istanze .....	13
Art. 27 - Oneri dell'Amministrazione Comunale.....	13
Art. 28 - Oneri del soggetto assegnatario .....	14
Art. 29 - Un Albero per ogni Bambino.....	14
Art. 30 - Forum Cittadino per il Verde.....	14
TITOLO IV - Stime, Violazioni, Sanzioni, Compensazioni .....	15
Art. 31 - Vigilanza ed accertamento delle violazioni .....	15
Art. 32 - Valutazione del verde e stima dei danni .....	15
Art. 33 - Sanzioni .....	15
Art. 34 - Ripristino ambientale.....	15
TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali .....	16

COMUNE DI MOLA DI BARI – REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VERDE CITTADINO

Art. 35 - Abrogazioni .....	16
Art. 36 - Norme finanziarie .....	16
Art. 37 - Entrata in vigore .....	16
ELENCO DEGLI ALLEGATI .....	17
ALLEGATO 1: Indicazioni di specie vegetali idonee alle condizioni ambientali.....	18
ALLEGATO 2: Modalità per l'affidamento del servizio di gestione di aree verdi pubbliche: CONCESSIONE e SPONSORIZZAZIONE.....	20
Concessione.....	20
Sponsorizzazione.....	20
Interventi permessi .....	20
Presentazione delle istanze.....	21
Oneri dell'Amministrazione Comunale .....	21
Oneri del soggetto assegnatario.....	22
Infrazioni a norme e/o regolamenti da parte del soggetto assegnatario .....	22
Allegato 2A .....	23
Allegato 2B .....	24
Allegato 2C .....	25
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.....	25
Spett.le COMUNE DI MOLA DI BARI.....	25
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione al Piano di affidamento e di gestione di aree verdi pubbliche. ....	25
ALLEGATO 3: Elenco iniziale dei Monumenti Vegetazionali censiti nel territorio comunale .....	26
ALLEGATO 4: Scheda di segnalazione dei Monumenti Vegetazionali.....	27
ALLEGATO 5: Legge 29 gennaio 1992, n. 113 .....	28
ALLEGATO 6: Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" .....	30
ALLEGATO 7: Regolamento Regionale 18 gennaio 2002, N. 1, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 22-01-2002.....	38
ALLEGATO 8: Legge Regionale 4 Giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 suppl. del 07- 06-2007.....	42
ALLEGATO 9: Il codice civile e le distanze legali .....	50
ALLEGATO 10: Regolamento per l'utilizzo di compostiere domestiche in dotazione a privati. ....	51
Allegato 10A: Istanza di manifestazione di interesse.....	52

## **PREMESSA**

1. Il Paesaggio è il risultato di una trasformazione continua che viene determinata dalle relazioni tra la Comunità e l'Ambiente. Per questo motivo diventa elemento fondamentale della riproduzione materiale dell'Esistenza umana e sostegno principale per il consolidamento delle comuni relazioni sociali e culturali.

2. Il Patrimonio Verde, quale componente fondamentale del paesaggio urbano ed extra-urbano, garantisce la sostenibilità ambientale, la conservazione della biodiversità e la tutela della salute umana, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, difesa e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica e incremento della diversità biologica.

3. L'Amministrazione Comunale promuove la partecipazione della Comunità alla definizione delle modalità di condivisione del territorio e la considera strumento e condizione primaria affinché queste modalità vengano accolte ed osservate da tutti.

4. Le aree a verde, pubbliche e private, costituiscono il tessuto connettivo dell'insediamento urbano, rappresentano una risorsa per il benessere psico-fisico dei cittadini e costituiscono un importante indicatore della qualità della vita e dell'ambiente. La loro cura e tutela sono diritto e dovere di ognuno.

5. Il presente Regolamento si applica a tutte le aree verdi di pubblica proprietà già realizzate o da realizzare; si includono, inoltre:

- le alberature stradali;
- i monumenti vegetazionali censiti (vedi Allegato 4), compresi quelli ricadenti in proprietà privata;
- le aree di interesse forestale e naturalistico di proprietà comunale o interessate da usi civici;
- le aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.

Si escludono dal Regolamento le colture arboree specializzate con finalità produttive, le aree agricole e forestali private, i vivai.

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzazione, di conservazione e di tutela del verde pubblico nonché le modalità di manutenzione delle aree verdi private collocate all'interno del centro abitato ovvero adiacenti alle strade pubbliche e private ad uso pubblico del territorio del Comune di Mola di Bari.

2. Il Regolamento ha la finalità di: divulgare la sensibilità ambientale e la cultura di rispetto dell'albero e del verde; tutelare il verde e considerarlo quale fattore di miglioramento della qualità di vita dei cittadini; suggerire adeguati interventi gestionali delle aree verdi; incrementare la fruizione delle aree verdi da parte dei cittadini; accrescere la partecipazione dei cittadini, anche nella gestione degli spazi verdi.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Il verde pubblico è costituito dai parchi e dai giardini pubblici; dalle aree verdi e dai giardini annessi a strutture di servizio quali gli edifici pubblici, gli impianti sportivi e le scuole; dalle aree verdi libere, attrezzate e non per il gioco; dal verde di arredo urbano e dal verde di pertinenza cimiteriale. In allegato sono elencate le aree verdi e le alberature pubbliche, i singoli monumenti vegetazionali presenti nel territorio comunale di Mola di Bari.

2. In relazione alle attività in esse consentite, le aree a verde pubblico sono classificate secondo la tipologia di cui all'art. 9 del presente regolamento.

3. Il verde privato è costituito dai giardini o parchi privati, dalle aree non edificate private, dalle

aree verdi a corredo di strutture sportive o ricreative private e dalle proprietà considerate verde privato.

4. Il verde privato soggetto a particolari forme di tutela è costituito dalle aree individuate con apposita simbologia sulle tavole del vigente Piano Regolatore Generale, così come disciplinato dalle norme di attuazione dello stesso.

5. Il valore ornamentale della pianta abbattuta sarà determinato valutando i seguenti parametri: condizioni estetiche dell'esemplare in funzione della bellezza, delle condizioni fitosanitarie e della vigoria; dislocazione della pianta rispetto al territorio urbano; circonferenza della pianta (a 1,30 m dal colletto); tassonomia della specie.

### **Art. 3 - Principi generali**

1. Le aree verdi pubbliche sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività sociali, fisico-motorie, per il riposo, per il gioco, lo studio e l'osservazione della natura.

2. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde e alla vigilanza e le prescrizioni contenute nella cartellonistica e nella segnaletica.

3. I cittadini sono responsabili dei danni arrecati al verde pubblico, di qualsiasi natura causati anche da persone, animali o cose di cui hanno la responsabilità e custodia.

4. Nelle aree verdi, fatto salvo quanto previsto nei Regolamenti Comunali di Polizia urbana, di Igiene, di Smaltimento dei rifiuti, Edilizio, è comunque vietato campeggiare, pernottare, accendere fuochi nonché gettare mozziconi di sigarette accesi o altro materiale infiammabile. È dovere di chiunque segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio o incendi in atto agli organi competenti.

5. Il Comune di Mola di Bari promuoverà attività di informazione, previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi nelle aree verdi di applicazione del Regolamento; il Comune provvederà ad ottemperare agli obblighi legislativi ai sensi della normativa vigente (ALLEGATO 7; Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi").

### **Art. 4 - Classificazione delle aree pubbliche**

1. Ai fini del presente regolamento e allo scopo di determinare le attività in esse consentite, le aree a verde di proprietà pubblica e privata sono denominate come di seguito:

#### **I. Arredo urbano**

Impianti e strutture collocate a corredo delle aree verdi, sia all'interno sia al di fuori delle stesse aree: panchina, fioriera, floropanca, cestino porta-rifiuti, rastrelliera, ecc.

#### **II. Verde pensile**

Superficie di verde realizzata con una tecnologia appropriata sopra un solaio e destinata sia alla copertura dei tetti, in piano o inclinati, sia alla formazione di verde parietale, tetti verde, terrazzi.

Nello specifico l'area corrisponderà ad una porzione di piano scoperta di un fabbricato occupata da terreno vegetale poggiante su substrati drenanti e solaio strutturale.

#### **III. Giardini e Parchi Urbani**

Aree di estensione limitata, situate all'interno della cinta urbana, che sono interessate da un sistema di gestione del verde. Le aree svolgono la prevalente funzione ludica e di riposo per la cittadinanza, e possono includere la possibilità di erogare servizi pubblici (giochi per bambini, luoghi per eventi, luoghi dedicati ad animali domestici). Gli spazi con le succitate caratteristiche e di dimensione inferiore o uguale a 1.000 m<sup>2</sup> si definiscono Giardini Urbani.

#### IV. Aree Sportive

Aree adibite allo svolgimento di attività sportiva; ad esempio: campi da calcio in erba naturale, etc. A questa tipologia appartengono anche aree di pertinenza di strutture preposte alla pratica dello sport; ad esempio: itinerari ciclabili e annesse siepi ed alberature, percorsi ginnici, vegetazione circostante campi sportivi, etc.

#### V. Verde Cimiteriale

Verde di pertinenza del Cimitero Comunale e di altre aree adibite alla deposizione dei defunti. Si includono, altresì, le fioriere e il verde di rispetto delle cappelle mortuarie.

#### VI. Verde stradale e siepi alberate

Allineamento mono o polispecifico di alberi ordinato da un sesto d'impianto prestabilito. Si tratta di impianti arborei e vegetazione posti a contorno delle aree destinate a parcheggio e adiacenti a strade ed altre strutture preposte alla viabilità urbana.

#### VII. Aree Agricole incluse e Orti Urbani

Superficie presente in ambiente urbano e periurbano, caratterizzata dalla copertura di coltivazione prettamente agricola (seminativi, seminativi alberati, orti propriamente detti, uliveti, vigneti, frutteti), e come tali soggetti ad un regime di lavorazione assimilabile alle attività agricole.

#### VIII. Giardini e Parchi Periurbani ed Extraurbani

Aree ubicate in periferia o all'esterno della cinta urbana, di varia estensione, forma e composizione strutturale. In tali aree le funzioni ecologico-naturalistiche sono agevolate da spazi ampi e da limitate barriere. Sono comprese le aree verdi di pertinenza di grandi infrastrutture (fasce di rispetto di ferrovie, ecc.), degli insediamenti industriali e produttivi, le aree incolte, le aree naturali protette. Gli spazi con le succitate caratteristiche e di dimensione inferiore o uguale a 2.000 m<sup>2</sup> si definiscono Giardini Periurbani.

#### IX. Aree Scolastiche

Aree caratterizzate dalla presenza prevalente di vegetazione collocate in prossimità degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici scolastici.

#### X. Monumenti Vegetazionali censiti

Esemplari vegetazionali arborei, arbustivi o rampicanti di particolare pregio e significato, sia esso naturalistico, paesaggistico, estetico, storico, sociale; gli esemplari, ricadenti in proprietà pubblica o privata sono individuati mediante la segnalazione da parte dei cittadini e il riconoscimento ufficiale da parte del Settore Ambiente che periodicamente, aggiornerà l'Elenco dei Monumenti Vegetazionali censiti nel territorio comunale (ALLEGATO 4). La scheda di segnalazione dei Monumenti Vegetazionali (ALLEGATO 5) sarà obbligatoria per il riconoscimento di nuovi Monumenti Vegetazionali. Gli ulivi secolari sono inclusi tra i Monumenti Vegetazionali, nelle more della Legge Regionale 4 Giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (ALLEGATO 9).

#### XI. Giardino storico

Un giardino storico è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico. Come tale non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano o rurale, artificiale o naturale.

## **TITOLO I – Gestione e manutenzione**

### ***Art. 5 - Gestione e manutenzione del verde pubblico***

1. La gestione, la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico è compito del Comune, che può effettuare tale servizio a gestione diretta oppure tramite l'affidamento a terzi, sotto precise forme contrattuali.
2. Il verde pubblico può essere gestito mediante stipula di contratti di comodato con persone fisiche e giuridiche, Enti e/o Organizzazioni di volontariato finalizzati alla gestione e cura di aree verdi e, in particolare delle aree più facilmente oggetto di atti di abbandono dei rifiuti o altri atti di degrado. Tali aree rimarranno accessibili al pubblico secondo le norme e gli orari previsti nella convenzione e saranno indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.

### ***Art. 6 - Gestione e manutenzione del verde privato***

1. Le aree verdi private devono essere curate e mantenute in condizioni di decoro.
2. Le aree agricole incolte o il verde estensivo di proprietà privata devono essere comunque mantenute in modo da evitare il degrado dell'area e l'insorgenza di problemi di natura igienico-sanitaria.
3. I proprietari delle aree a verde privato localizzate nel centro abitato o comunque confinanti con la proprietà pubblica devono provvedere periodicamente alla corretta gestione e manutenzione così da evitare il degrado ambientale ed il proliferare di animali nocivi.
4. Fermo restando l'obbligo della costante manutenzione, ogni anno i proprietari delle aree di cui al comma 3 devono procedere al taglio della vegetazione entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Le aree inedificate così come individuate e definite dal Regolamento edilizio devono essere sistemate e recintate come previsto in tale normativa.

### ***Art. 7 - Residui di manutenzione del verde***

1. I residui vegetali provenienti dalle attività di manutenzione del verde privato debbono essere smaltiti come previsto dal Regolamento di smaltimento dei Rifiuti presso l'istituendo Ecocentro oppure presso appositi raccoglitori, oppure mediante l'utilizzo di compostiere domestiche, disciplinato da apposito regolamento (ALLEGATO 11).
2. Lo smaltimento dei residui e degli scarti di specifiche attività imprenditoriali (ad es. nel settore agricolo e vivaistico) è soggetto alla normativa vigente. L'Amministrazione Comunale potrà sottoscrivere apposita convenzione con i produttori per facilitare il riciclaggio dei rifiuti ed i processi di compostaggio di vario tipo.

### ***Art. 8 - Indicazioni di specie idonee alle condizioni ambientali***

1. Tutte le piante devono essere poste a dimora a regola d'arte, in modo da ottenere la massima garanzia di attecchimento e l'assicurazione di ottime condizioni di sviluppo. Le piante saranno messe a dimora durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno; in via eccezionale, a seguito di esigenze particolari e/o di condizioni meteorologiche difficoltose, le piante potranno essere messe a dimora anche nei mesi di gennaio e febbraio.
2. Per la piantumazione in aree a verde pubblico deve essere privilegiata la scelta di specie autoctone rispetto a quelle alloctone. La scelta delle specie arboree deve tener conto delle caratteristiche climatiche e ambientali, degli aspetti storico-paesaggistici e, ove possibile, deve altresì rispecchiare le caratteristiche naturali originarie dell'habitat ove devono essere inserite.
3. Anche per il verde privato, nonostante alcune specie esotiche possano trovare un inserimento

nell'architettura e nell'ambiente urbano, si consiglia l'impiego delle stesse solo in casi ben motivati e comunque si richiama alla valutazione del loro impatto nell'ambiente circostante, specialmente se già caratterizzato dalla vegetazione locale tradizionale.

4. Per la realizzazione di viali e alberature limitrofe a strade o proprietà devono essere scelte alberature con apparato radicale che limiti al minimo le possibilità di danneggiamento dovuto alla crescita e piante capaci di buon adattamento nell'ecosistema urbano.

5. Il Settore VI Patrimonio-Contratti e Appalti-Igiene-Ambiente (di seguito denominato Settore Ambiente) consiglia l'impiego delle specie arboree incluse nell'elenco ALLEGATO 1, può suggerire, su richiesta dei cittadini interessati, il tipo di piante con le caratteristiche sopra esposte.

### **Art. 9 - Potatura**

1. Le potature delle piante a dimora dovranno assicurare le migliori condizioni di vegetazione e stabilità agli esemplari vegetali. Tali interventi devono essere realizzati solo in caso di effettiva necessità, nei casi in cui la pianta arreca disturbo o danno reale o potenziale a strutture, infrastrutture e/o cittadini.

2. La potatura deve essere limitata alla rimozione di parti di chioma secche, lesionate o alterate da danni fisici o da agenti fitopatogeni che possano pregiudicare la salute della pianta e la sua stabilità, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

3. La riduzione della chioma deve conservare la forma naturale della pianta e o della forma di potatura di allevamento impostata, permettendo alla chioma uno sviluppo compatibile con l'ambiente circostante. In ogni modo, nella riduzione della chioma non si dovrà asportare più del 30% della parte epigea.

4. Per effettuare le potature si impartiscono le seguenti indicazioni tecniche:

a. i tagli di eliminazione dei rami devono essere eseguiti a 3-4 cm dall'attaccatura sul tronco o sulla branca principale e non devono causare lacerazione dei tessuti vegetali rimanenti;

b. la potatura non deve interessare rami o branche di diametro superiore agli 8 cm;

5. Gli interventi di capitozzatura (cioè la potatura dei rami il cui diametro oltrepassa gli 8 cm) sono vietati perché la capitozzatura non è fisiologicamente idonea, è costosa, presenta risultati esteticamente brutti, è pericolosa in quanto può rendere la pianta instabile, velocizzando i processi di formazione di carie e marciumi. In via del tutto eccezionale, la capitozzatura è realizzabile soltanto in casi di particolare instabilità, per problemi fitosanitari o per esemplari allevati in forma obbligata (gelsi, salici a capitozza; tigli e platani a candelabro).

6. Gli interventi di potatura potranno essere effettuati esclusivamente nel periodo autunno-inverno (1 novembre-15 marzo) per le specie caducifoglie e nel periodo di riposo vegetativo (15 dicembre-28 febbraio, 1 luglio-31 agosto) per le specie sempreverdi. Per le parti secche sarà possibile la rimonda durante tutto l'anno.

7. Gli interventi di potatura potranno essere effettuati esclusivamente nel periodo autunno-inverno (15 ottobre-15 marzo) per le specie caducifoglie e nel periodo di riposo vegetativo (15 dicembre-28 febbraio, 1 luglio-31 agosto) per le specie sempreverdi. Per le parti secche sarà possibile la rimonda durante tutto l'anno.

### **Art. 10 - Interventi in prossimità di strade**

1. Gli interventi di scavo, scasso o bitumazione in prossimità degli apparati radicali delle alberature su suolo pubblico devono avere l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, che deve esercitare supervisione e controllo nelle modalità di esecuzione.

2. Nelle aree di cantiere le piante devono essere protette con materiale antiurto lungo il tronco e la superficie di terreno pertinente coperta con tavole o qualsiasi mezzo per evitare il costipamento

delle radici e lo schiacciamento dell'apparato radicale. Saranno adottate, inoltre, tutte le precauzioni necessarie ad evitare il taglio delle radici di diametro superiore a 2 cm.

3. In prossimità delle piante è vietato lo scarico di acqua con detersivi, olio e sostanze fitotossiche.

### **Art. 11 - Abbattimento di alberi pubblici e privati**

1. L'abbattimento degli alberi pubblici e privati deve essere limitato ai casi strettamente necessari, per cause di ordine fitopatologico e al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità. Sono previste deroghe in casi eccezionali di particolare urgenza.

2. Per l'abbattimento dei monumenti vegetazionali, il proprietario dovrà inoltrare formale richiesta, corredata da una relazione tecnica e una documentazione fotografica, firmata da un dottore agronomo o forestale abilitato, al Settore Ambiente del Comune, al fine di ottenere un'autorizzazione. Entro 30 giorni l'ufficio competente garantirà l'invio di una risposta, previa verifica della motivazione, dello stato di necessità e delle caratteristiche dell'albero da abbattere.

3. Durante le operazioni di abbattimento si dovrà ottemperare agli obblighi della legge vigente e si dovranno adottare tutti gli accorgimenti al fine di prevenire ogni tipo di danno o incidente a persone o cose, ridurre al minimo gli eventuali disagi al transito dei veicoli, contenere i rischi di trasmissione di eventuali fitopatie.

4. Qualora l'abbattimento comporti rischi o disagi per la circolazione o l'incolumità pubblica, il proprietario deve dare preventiva comunicazione, di norma entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, ai competenti uffici di Polizia Municipale i quali, conseguentemente, adotteranno i necessari provvedimenti in materia di circolazione stradale.

5. L'abbattimento di alberi in suolo pubblico ritenuti potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica o privata o gravemente danneggiati da fitopatie deve essere motivata da apposita relazione dell'ufficio competente e, per le situazioni particolarmente estese o gravi, deve essere acquisito il parere della Commissione Ambiente.

6. Per quanto non contemplato nel presente articolo, vige il Regolamento Regionale 18 gennaio 2002, N. 1 (ALLEGATO 8) e, nello specifico, artt. 1 e 3.

### **Art. 12 - Distanze e confini**

1. Le distanze e i confini tra alberi e proprietà sono regolati dal Codice Civile Italiano, negli articoli dal n. 892 al n. 899 (ALLEGATO 10).

### **Art. 13 - Danneggiamenti**

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti e come tali sanzionati.

2. È vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature, nonché operare incisioni di qualsiasi natura sulle piante, o danneggiarle con fili di ferro o chiodi.

### **Art. 14 - Principi generali di Difesa Fitosanitaria**

1. È fatto obbligo ai proprietari di piante, arbusti o colture interessati da fitopatie o parassiti di intervenire nei modi più appropriati, a tutela sanitaria del verde.

2. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo prevenire, in base alle normative vigenti, ex art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti ani-

mali e vegetali che possono creare danni al verde pubblico e privato;

3. Per tutto il patrimonio a verde, pubblico e privato, è fatto obbligo ai proprietari procedere agli interventi di lotta alle seguenti fitopatie:

- Processionaria del Pino (D.M. 25.05.26 )
- Cancro colorato del platano (D.M. 03.09.87 n. 412)
- Colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.96)

4. Qualora vengano riscontrati segnali di infestazione, per la pericolosità di tali fitopatie, è necessaria un'attenta azione di prevenzione al diffondersi di tali focolai di infezione. A tale proposito è fatto obbligo di fare immediata segnalazione agli organi competenti, quali il Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Monopoli, l'ASL BA - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, il Settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Mola di Bari.

5. Per contenere il diffondersi di malattie vengono individuate le seguenti regole: controllo periodico delle piante, e allertamento degli organi competenti sopra elencati ad ogni minimo sospetto di sintomo; in caso di nuovi impianti, privilegiare le piante più selezionate e meno sensibili all'attacco dei parassiti e dei batteri; in caso di potature utilizzare attrezzature sterili, cercando di effettuare gli interventi prima della ripresa vegetativa.

### ***Art. 15 - Diritto e dovere all'informazione e alla formazione per l'uso di fitofarmaci***

1. I cittadini hanno diritto ad ottenere tutte le informazioni disponibili, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati, sulla normativa vigente a tutela della salute pubblica e sui rischi derivanti da un uso scorretto di pesticidi e fitofarmaci nelle pratiche di giardinaggio, in agricoltura e nel vivaismo.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna, in ogni caso, a svolgere campagne di informazione e sensibilizzazione in tale materia, anche con l'ausilio degli organi e delle agenzie ambientali preposte.

3. È dovere dei cittadini segnalare alla Pubblica Amministrazione e agli organi competenti ogni presunta violazione alle vigenti normative ovvero qualsiasi inconveniente riconducibile ad un uso improprio di fitofarmaci o di altri prodotti dannosi.

## **TITOLO II – Fruizione**

L'Amministrazione Comunale di Mola di Bari riconosce l'importanza del verde dal punto di vista culturale e ricreativo. Il verde pubblico è patrimonio della collettività e ad esso è garantito l'accesso secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e attraverso forme che ne consentano la fruizione nel rispetto della flora, della fauna e di tutte le altre forme biologiche presenti.

### ***Art. 16 - Accesso al verde pubblico***

1. Le aree pubbliche recintate sono fruibili secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

2. Tutte le aree verdi pubbliche della città sono fruibili da tutti i cittadini, fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.

3. Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche così come delimitate e indicate da appositi cartelli.

### **Art. 17 - Gioco libero e attrezzature specifiche**

1. Gli esercizi e i giochi che comportino l'uso di pattini a rotelle, *skateboard*, bocce, pallone o ogni altro mezzo e gioco che possa disturbare la fruizione di chi sosta o passeggia ovvero causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli animali inseriti nel verde pubblico, sono consentiti esclusivamente negli spazi predisposti per tali scopi.
2. Fatte salve le manifestazioni debitamente autorizzate, l'uso di apparecchi sonori è consentito solo con modalità tali da non arrecare disturbo ai frequentatori delle aree verdi pubbliche.
3. Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in maniera appropriata e comunque in modo tale da non alterarne la funzionalità.
4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la vigilanza.

### **Art. 18 - Circolazione dei veicoli**

1. Nelle aree verdi pubbliche è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle motocarrozze usate per il trasporto dei portatori di handicap e dei veicoli, di qualunque tipo, necessari alla manutenzione delle aree e di quelli debitamente autorizzati dal Comune.
2. La circolazione con biciclette, pattini a rotelle ovvero altri acceleratori d'andatura è ammessa solo ove espressamente prevista.

### **Art. 19 - Conduzione degli animali d'affezione**

1. Nelle aree verdi pubbliche, dove sia consentito l'accesso agli animali, questi devono essere condotti in modo tale da non arrecare disturbo o costituire pericolo per le persone o danno alle cose e ad animali.
2. Per poter frequentare le aree verdi pubbliche i cani devono essere condotti al guinzaglio e, qualora si tratti di animali pericolosi o di indole aggressiva, di qualunque specie, devono essere muniti di museruola. I conduttori inoltre devono avere con se mezzi idonei per la rimozione degli escrementi degli animali. L'Amministrazione comunale può prevedere, in prossimità di alcune aree, la collocazione di appositi distributori automatici. Nelle aree dove siano collocate attrezzature per il gioco dei bambini e dove sia consentito l'accesso ai cani e agli altri animali, questi devono essere condotti, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo, a debita distanza da dette attrezzature e comunque al di fuori di un raggio di almeno 5 metri dalle stesse.
3. L'Amministrazione Comunale individua apposite aree destinate alla fruizione da parte degli animali, dove questi, sotto la sorveglianza del proprietario o detentore, possono liberamente circolare, fermo restando l'obbligo di museruola se pericolosi o aggressivi.
4. I non vedenti accompagnati dai cani addestrati sono esentati dagli obblighi di cui ai commi precedenti.

### **Art. 20 - Attività consentite previa autorizzazione**

1. Lo svolgimento di attività o iniziative non espressamente previste può essere consentito solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, il quale, su richiesta di enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, in osservanza ai principi generali del presente Regolamento e sentiti gli uffici competenti per quanto attiene alla sicurezza, alla viabilità, può autorizzare l'organizzazione di assemblee, rappresentazioni, manifestazioni sportive e culturali, spettacoli, esposizioni e comizi.
2. I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare all'Ufficio competente in materia di occupazione di suolo pubblico – almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa – una domanda di utilizzo dello Spazio

comune, accompagnata da descrizione dell'Evento. L'Ufficio Ambiente, esaminata la documentazione, rilascerà il relativo parere tecnico vincolante.

3. il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Ambiente comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno al Territorio ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello Spazio occupato.

4. I Rifiuti di qualsiasi genere dovranno essere raccolti, differenziati secondo le norme vigenti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti all'Ufficio Ambiente, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di Rifiuti.

5. Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno degli Spazi comuni devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

6. L'autorizzazione rilasciata dagli Uffici dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo ed alla sorveglianza.

### **Art. 21 - Installazione di chioschi e strutture temporanee**

1. Per quanto riguarda l'installazione di strutture temporanee e di chioschi collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti, secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali e dalle norme attualmente vigenti.

2. In particolare, le strutture temporanee e i chioschi devono essere posti a 2 metri dal fusto degli alberi. In entrambi i casi le strutture devono essere appoggiate al suolo senza effettuare scavi.

## **TITOLO III - Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini**

Il cittadino è chiamato a divulgare i principi contenuti nel Regolamento e a difendere il verde mediante azioni di tutela, gestione e fruizione.

L'Amministrazione Comunale intende dare attuazione al presente Regolamento anche attraverso il ricorso, previa convenzione, alle Organizzazioni di volontariato e agli altri soggetti presenti sul territorio. La partecipazione dei cittadini rappresenterà un valore aggiunto alla pianificazione, gestione e valorizzazione degli spazi verdi.

### **Art. 22 - Modalità di partecipazione**

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche e giuridiche, previa specifica richiesta ufficiale, la gestione e la valorizzazione delle aree verdi di proprietà comunale. Le forme di partecipazione previste sono: la concessione e la sponsorizzazione.

2. Sarà stipulata un'apposita convenzione tra il Comune di Mola di Bari e l'assegnatario. Tutti gli interventi previsti dovranno essere concordati e supervisionati dal Settore Ambiente.

### **Art. 23 - Concessione**

1. Per concessione si intende l'autorizzazione ad usufruire delle aree verdi comunali in occasione di eventi e/o ad operare interventi di miglioramento dell'area, per un arco temporale stabilito; la concessione è rilasciata a singoli cittadini, ad enti *no profit* (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative con finalità sociali e ambientali) ed enti pubblici (Istituti Scolastici, Enti Locali).

2. La concessione sarà a titolo gratuito. L'assegnatario si dovrà impegnare a svolgere le attività

in conformità con le modalità stabilite (ALLEGATO 3).

### **Art. 24 - Sponsorizzazione**

1. Per sponsorizzazione si intende la concessione ad effettuare interventi di gestione (manutenzione, valorizzazione) delle aree verdi comunali; le imprese e/o attività economiche e commerciali, le banche e le società di ogni tipologia sono autorizzate a sponsorizzare la gestione delle aree verdi comunali; tali soggetti sono chiamati “sponsor”.
2. Gli sponsor dovranno impegnarsi a realizzare le attività in conformità con le modalità stabilite (ALLEGATO 4). È consentito allo sponsor di installare nell’area verde una o più targhe informative con funzione divulgativa e pubblicitaria.

### **Art. 25 - Interventi permessi**

1. Agli assegnatari è permesso lo svolgimento delle seguenti attività:
  - progettazione e realizzazione di nuove aree;
  - manutenzione e gestione ordinaria dell’area;
  - realizzazione di “orto sociale” con finalità di recupero sociale di soggetti diversamente abili;
  - promozione di laboratori di educazione ambientale;
  - esecuzione di “giardino dei semplici” con l’impiego di piante officinali e piante in via d’estinzione.

### **Art. 26 - Presentazione delle istanze**

1. I soggetti interessati dovranno presentare richiesta all’Amministrazione Comunale, allegando le seguenti informazioni:
  - dati del richiedente;
  - breve relazione (2.000 caratteri) sul *curriculum* e sulle attività svolte dal soggetto proponente;
  - progetto preliminare dell’intervento proposto conformemente al presente Regolamento, specificando in particolare, le attività da svolgere, i mezzi e le attrezzature di cui dispone il soggetto proponente, i mezzi e le attrezzature necessarie da richiedere all’Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle attività di progetto.Per gli sponsor è richiesto, inoltre:
  - indicazione della eventuale ditta specializzata che realizzerà gli interventi;
  - schema della targa pubblicitaria, se prevista.

### **Art. 27 - Oneri dell’Amministrazione Comunale**

1. L’Amministrazione Comunale si impegna a garantire la collaborazione in termini di risorse materiali e strumentali eventualmente occorrenti alla realizzazione del progetto, a seguito di un’analisi dettagliata degli elaborati progettuali d’intervento e di un accordo con il soggetto assegnatario; esclusivamente per la concessione sarà assicurato: l’uso di impianti e strutture comunali; attrezzature e materiali per lo svolgimento delle attività; esenzione delle spese per il consumo dell’acqua per irrigazione e per lo smaltimento dei rifiuti rivenienti, il rimborso dei premi assicurativi per la copertura degli operatori da eventuali rischi.
2. L’Amministrazione Comunale, nell’agevolare la partecipazione e la collaborazione attiva dei cittadini a tutela dell’ambiente, organizzerà iniziative e corsi di formazione rivolti, in particolare, agli operatori coinvolti nei progetti realizzati.

### **Art. 28 - Oneri del soggetto assegnatario**

1. I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi in conformità a quanto stabilito dalla convenzione.
2. Per gli sponsor tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenti alla convenzione, sono a carico del soggetto assegnatario.
3. Il soggetto assegnatario si assume la responsabilità per danni a persone o cose, nell'ambito della convenzione stipulata.
4. È vietata la cessione, anche parziale, della convenzione stipulata.
5. L'area a verde, oggetto dell'intervento, deve mantenere le funzioni ad uso pubblico, in base alla destinazione urbanistica.

### **Art. 29 - Un Albero per ogni Bambino**

1. Ai sensi della Legge 29 gennaio 1992, n. 113 (ALLEGATO 6), l'Amministrazione Comunale garantirà le risorse per la messa a dimora di un albero per ogni bambino nato. Sarà premura dell'A. C. garantire la piantumazione e l'attecchimento per ogni nuovo bambino residente e/o nato a Mola di Bari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Gli alberi saranno piantati preferibilmente in aree di proprietà pubblica, oppure in aree di proprietà privata che vengono messe a disposizione e fruizione pubblica; in corrispondenza di ogni albero potrà essere apposta una targhetta di riconoscimento oppure potrà essere adottata altra forma di pubblicità con inciso il nome e la data di nascita del nascituro.
3. Le piante saranno messe a dimora durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre di ogni anno; in via eccezionale, a seguito di esigenze particolari o di condizioni meteorologiche difficoltose, le piante potranno essere messe a dimora anche nei mesi di gennaio e febbraio.
4. Il bambino e la famiglia di appartenenza saranno messi a conoscenza della messa a dimora e diventeranno a tutti gli effetti i tutori dell'albero piantato.

### **Art. 30 - Forum Cittadino per il Verde**

1. Il Forum del Verde (Forum) è un organismo a base volontaria e rappresenta un luogo di confronto e collaborazione tra quanti (istituzioni, associazioni, gruppi o singoli cittadini), vogliano contribuire allo sviluppo della cultura del verde condividendo i principi del Regolamento e vogliano discutere sulle decisioni inerenti il patrimonio di verde.
2. Il Forum è il luogo in cui vengono convogliate e diffuse le informazioni relative al verde: esso offre ai cittadini la possibilità di essere informati rispetto agli interventi programmati o in atto sul verde pubblico; di esprimersi e di partecipare attivamente ai processi decisionali relativi al verde e, in particolare, alle modalità di progettazione, costruzione, gestione e controllo degli spazi a verde pubblico e privato; di partecipare alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde. L'accesso al Forum è aperto a tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Mola di Bari che abbiano compiuto il 14° anno di età.
3. Funzione principale del Forum è conciliare le necessità tecniche con le istanze della cittadinanza nel trattamento delle questioni relative: alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde; alla diffusione delle informazioni sugli interventi programmati o in atto sul verde pubblico; al contributo partecipativo su progettazione, gestione e controllo degli spazi destinati a verde pubblico.
4. Il Forum cittadino per il Verde viene convocato periodicamente dall'Assessorato competente, con avviso pubblico. Qualunque cittadino è autorizzato a Partecipare per condividere le scelte, proporre soluzioni ed indicare proposte. Il Forum, nelle sue determinazioni a titolo consultivo, persegue nel dibattito e nel confronto la ricerca della condivisione unanime delle soluzioni.

## **TITOLO IV - Stime, Violazioni, Sanzioni, Compensazioni**

### **Art. 31 - Vigilanza ed accertamento delle violazioni**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e, in via speciale e limitatamente alle materie specifiche di competenza, ad altri funzionari comunali o di altri enti pubblici, alle guardie ecologiche volontarie.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 32 - Valutazione del verde e stima dei danni**

1. L'Amministrazione, tramite il Settore Ambiente, provvederà a effettuare direttamente o tramite esperti, accertamenti sulle condizioni fitosanitarie e di stabilità delle alberature pubbliche, valutazioni del verde (calcolo del Valore Ornamentale), stima dei danni.

### **Art. 33 - Sanzioni**

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da un minimo di 25 € a un massimo di 500 €.
2. A carico di chi ha commesso l'infrazione saranno addebitate, oltre alle sanzioni, anche le spese per il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore.
4. Le sanzioni saranno applicate in caso di:
  - accesso nel verde con veicoli a motore;
  - accensione di fuochi;
  - modificazione del tappeto erboso, raccolta di fiori e/o asportazione di essenze vegetali;
  - abbattimento di alberi;
  - danni irreversibili all'apparato radicale, al fusto e alla chioma, in caso di interventi edilizi;
  - ulteriori contravvenzioni al presente Regolamento.
5. Le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano e dell'ambiente.

### **Art. 34 - Ripristino ambientale**

1. Per ogni albero abbattuto, sebbene autorizzato, sarà messo a dimora un nuovo albero nello stesso luogo dove è stato effettuato l'abbattimento oppure, nel caso questa operazione non fosse possibile, in un'altra area quanto più prossima al luogo di abbattimento, individuata dal proprietario oppure suggerita dall'Amministrazione Comunale. La spesa sarà a carico del proprietario dell'albero abbattuto che sarà sostituito da un albero di uguale valore ornamentale dell'esemplare abbattuto.
2. Nei casi in cui sussistano le condizioni di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, il Sindaco, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalle

norme vigenti, ordina il ripristino delle aree e ne dispone, in caso di inottemperanza o urgenza, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

3. Nella tabella di seguito si individuano le infrazioni e le conseguenti sanzioni da applicare.

**Tabella: INFRAZIONI E SANZIONI**

<i>INFRAZIONE</i>	<i>SANZIONE</i> (€)	<i>OBLAZIONE</i> (€)	<i>SANZIONE</i> <i>NON PECUNIARIA</i>
Albero abbattuto senza autorizzazione	da 25 a 100	50,00	Messa a dimora di nuovo albero
Arbusto abbattuto senza autorizzazione	da 25 a 500,00	166,66	Messa a dimora di nuovo arbusto
potatura mal eseguita	da 50 a 300	100	risanamento o riforma delle chiome
danneggiamento di pianta	da 83,33 a 500,00	166,66	cure necessarie per ristabilire la pianta
mancata comunicazione di scavi	da 50 a 300	100	nessuna
pubblicità e affissioni vietate	da 66,66 a 399,99	133,33	ripristino dei luoghi e ripulitura
divieti in aree verdi pubbliche	da 83,33 a 500,00	166,66	ripristino dei luoghi e di quant'altro danneggiato
mancate ottemperanze in aree verdi pubbliche	da 50 a 300	100	nessuna
mancate autorizzazioni in aree verdi pubbliche	da 50 a 300	100	ripristino dei luoghi e di quant'altro danneggiato
mancate ottemperanze e divieti in orti urbani	da 25 a 150	50	ripristino dei luoghi
mancate ottemperanze e divieti in aree incolte urbane, aree agricole e scarpate	da 50 a 300	100	ripristino dei luoghi
qualsiasi altra infrazione al presente Regolamento	da 25 a 150	50	nessuna

## **TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 35 - Abrogazioni**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili contenute nei regolamenti e ordinanze comunali precedentemente approvati.

### **Art. 36 - Norme finanziarie**

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato ad interventi a favore del verde pubblico e del ripristino ambientale, alla sensibilizzazione e formazione dei cittadini sulla tematica del verde.

### **Art. 37 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi degli articoli 15 e 16 dello Statuto Comunale vigente.

## **ELENCO DEGLI ALLEGATI**

- ALLEGATO 1: Indicazioni di specie vegetali idonee alle condizioni ambientali;**  
**ALLEGATO 2: Modalità per l'affidamento del servizio di gestione di aree verdi pubbliche: CONCESSIONE;**  
**ALLEGATO 3: Modalità per l'affidamento del servizio di gestione di aree verdi pubbliche: SPONSORIZZAZIONE;**  
**ALLEGATO 4: Elenco dei Monumenti Vegetazionali censiti nel territorio comunale;**  
**ALLEGATO 5: Scheda di segnalazione dei Monumenti Vegetazionali;**  
**ALLEGATO 6: Legge 29 gennaio 1992, n. 113;**  
**ALLEGATO 7: Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";**  
**ALLEGATO 8: Regolamento Regionale 18 gennaio 2002, N. 1, "Tagli boschivi", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 22-1-2002;**  
**ALLEGATO 9: Legge Regionale 4 Giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia";**  
**ALLEGATO 10: Il Codice Civile e le distanze legali;**  
**ALLEGATO 11: Regolamento per l'utilizzo di compostiere domestiche da affidare in dotazione a privati.**

**ALLEGATO 1: Indicazioni di specie vegetali idonee alle condizioni ambientali**

<b>Specie arboree e arboreescenti</b>	
Acero campestre	<i>Acer campestre</i>
Acero minore	<i>Acer monspessolanum</i>
Albero di giuda	<i>Cercis siliquastrum</i>
Azeruolo	<i>Crataegus azeruolus</i>
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>
Carrubo	<i>Ceratonia siliqua</i>
Ciliegio	<i>Prunus avium</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>
Fico	<i>Ficus carica</i>
Fragno	<i>Quercus trojana</i>
Gelso	<i>Morus nigra</i>
Ginepro coccolone	<i>Juniperus oxycedrus</i>
Ginepro comune	<i>Juniperus communis</i>
Ginepro fenicio	<i>Juniperus phoenicea</i>
Leccio	<i>Quercus ilex</i>
Melograno	<i>Punica granatum</i>
Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>
Noce	<i>Juglans regia</i>
Olivo	<i>Olea europea</i>
Ontano napoletano	<i>Alnus cordata</i>
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>
Pero selvatico	<i>Pyrus pyraster</i>
Pino d'aleppo	<i>Pinus halepensis</i>
Pioppo cipressino	<i>Populus nigra var. Italica</i>
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Salice bianco	<i>Salix alba</i>
Sorbo	<i>Sorbus domestica</i>
Sughera	<i>Quercus suber</i>
Tamerice	<i>Tamarix gallica</i>
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>
<b>Specie arbustive e sarmentose</b>	
Alaterno	<i>Rhamnus alaternus</i>
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>
Camedrio	<i>Teucrium fruticans</i>
Caprifoglio	<i>Lonicera caprifolium</i>
Coccifera	<i>Quercus coccifera</i>
Dondolino	<i>Coronilla emerus</i>
Edera	<i>Hedera helix</i>
Fillirea	<i>Phyllirea latifolia</i>
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>
Ginestra	<i>Spartium junceum</i>
Lentisco	<i>Pistacia lentiscus</i>
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>
Olivastro	<i>Olea europea</i>
Palma nana o di S. Pietro	<i>Chamaerops humilis</i>
Rosa canina	<i>Rosa canina</i>
Salsapariglia	<i>Smilax aspera</i>

COMUNE DI MOLA DI BARI – REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VERDE CITTADINO

Viburno	<i>Viburnum tinus</i>
Vite comune	<i>Vitis vinifera</i>

## **ALLEGATO 2: Modalità per l'affidamento del servizio di gestione di aree verdi pubbliche: CONCESSIONE e SPONSORIZZAZIONE**

L'Amministrazione Comunale di Mola di Bari, nell'ottica di una gestione organica delle aree verdi, vista l'importanza che esse rivestono nell'ambito territoriale, soprattutto per il ruolo primario di svago e aggregazione sociale, di sicurezza del territorio, vista altresì la loro importanza nell'attività sociale e culturale, intende coinvolgere le Organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio comunale per la pianificazione, la gestione e la valorizzazione degli spazi verdi mediante assegnazione in concessione a chi, dei suddetti soggetti, ne farà richiesta.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad affidare a persona fisica e/o giuridica (di seguito detta semplicemente "assegnatario"), previa specifica richiesta ufficiale redatta in conformità alle disposizioni del presente avviso ad evidenza pubblica, la gestione e la valorizzazione delle aree verdi di proprietà comunale. Le forme di partecipazione di cui al presente avviso sono: la concessione e la sponsorizzazione.

Sarà stipulata un'apposita convenzione tra il Comune di Mola di Bari e l'assegnatario. Tutti gli interventi previsti dovranno essere concordati e supervisionati dal Settore Comunale Ambiente.

### **Concessione**

Per concessione si intende l'autorizzazione ad usufruire delle aree verdi comunali e ad operare interventi manutentivi e di miglioramento dell'area concessa, per un arco temporale stabilito.

La concessione è rilasciata a cittadini singoli o raggruppati, ad enti *no profit* (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative con finalità sociali e ambientali) ed enti pubblici (Istituti Scolastici, Enti Locali).

La concessione sarà a titolo gratuito per il concessionario e senza alcun onere a carico del Comune. Il concessionario si impegnerà a svolgere le attività (di manutenzione e gestione) proposte e concordate con l'Amministrazione Comunale (allegato 2A) in conformità con la convenzione a farsi.

### **Sponsorizzazione**

Per sponsorizzazione si intende l'autorizzazione ad usufruire delle aree verdi comunali mediante attività di manutenzione, di gestione, di valorizzazione, espletata con le forme ritenute più opportune e, comunque, nel rispetto del pubblico pudore; le imprese e/o attività economiche e commerciali, le banche e le società di ogni tipologia sono autorizzate a sponsorizzare la gestione delle aree verdi comunali; tali soggetti assegnatari sono chiamati "sponsor".

Gli sponsor dovranno impegnarsi a realizzare le attività in conformità con la convenzione a farsi. È consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative con funzione divulgativa e pubblicitaria nel rispetto e tutela dell'ambiente (allegato 2B).

### **Interventi permessi**

Agli assegnatari sarà permesso lo svolgimento delle seguenti attività:

- progettazione e realizzazione di nuove aree;
- manutenzione e gestione ordinaria dell'area. A titolo esemplificativo: taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante; potatura siepi e arbusti; spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati

effettuabili da terra; eliminazione delle giovani piante disseccate; ricalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e controllo, sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature; eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento; smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni; irrigazioni anche laddove non siano presenti idonei impianti; piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti quali catene, bulloneria varia, piccole parti in legno di giochi, panchine, tavoli, fontanelle ed in genere di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area e sostituzione di parti fornite dal Comune; pulizia dell'area (eliminazione di cartacce, lattine, bottiglie, ecc. da immettere negli appositi cestini o contenitori); apertura e chiusura dei cancelli laddove esistenti;

- realizzazione di "orto sociale" con finalità di recupero sociale di soggetti diversamente abili;
- promozione di laboratori di educazione ambientale;
- esecuzione di "giardino dei semplici" con l'impiego di piante officinali e piante in via d'estinzione;
- controllo di: presenza di parassiti e di fitopatie in genere e controllo dello stato vegetativo di tutti gli elementi vegetali; controllo dei punti luce spenti o malfunzionanti; controllo dello stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area; controllo di presenza di atti di vandalismo, di abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.

I suddetti interventi dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzionali del caso, in conformità alle norme di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi sopra descritti, anche se non concordati e/o segnalati al Settore Comunale Ambiente, dovranno essere tuttavia effettuati in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di manutenzione del verde pubblico, per quanto di pertinenza.

### ***Presentazione delle istanze***

I soggetti interessati alla gestione di una delle aree poste a disposizione e di seguito menzionate, in regime di sponsorizzazione o concessione, dovranno presentare richiesta all'Amministrazione Comunale (allegato 2C), allegando le seguenti informazioni:

- dati del richiedente;
- breve relazione (2.000 caratteri) sul *curriculum* e sulle attività svolte dal soggetto proponente;
- proposta degli interventi da effettuare, specificando in particolare, le attività da svolgere, i mezzi e le attrezzature di cui dispone il soggetto proponente, eventuali mezzi e attrezzature necessarie da richiedere all'Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle attività di progetto.

Per gli sponsor è richiesto, inoltre:

- indicazione della eventuale ditta specializzata che realizzerà gli interventi;
- schema della targa pubblicitaria, se prevista.

Le istanze pervenute (e relativa documentazione), in ordine cronologico di arrivo, saranno esaminate e valutate, mediante idonea Commissione, dal Settore Ambiente preposto al presente avviso pubblico per le successive determinazioni di indirizzo (assegnazione o meno).

In una prima fase, si procederà ad assegnare le aree verdi pubbliche, così come richieste dagli offerenti (se coerenti con l'azione e gli obiettivi del Comune: tutela dell'ambiente e miglioramento della qualità della vita); in una seconda fase si procederà ad assegnare le rimanenti aree, non segnatamente individuate dagli offerenti, con le modalità ritenute più opportune (anche mediante estrazione a sorte dell'area e abbinamento al soggetto richiedente). Si ribadisce che l'assegnazione avverrà in ordine cronologico di arrivo delle istanze nei termini sopra citati. In caso di istanze pervenute contestualmente in pari data e richiedenti identica area a verde, si procederà per sorteggio pubblico in ossequio alla pubblica trasparenza.

### ***Oneri dell'Amministrazione Comunale***

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la necessaria collaborazione in termini di risorse strumentali eventualmente occorrenti alla realizzazione del progetto, a seguito di un'analisi dettagliata

delle proposte d'intervento avanzate e di un accordo con il soggetto assegnatario. Esclusivamente per il rapporto di concessione sarà assicurato: l'uso di impianti e strutture comunali, attrezzature in dotazione del Comune per lo svolgimento delle attività (qualora ritenuto necessario e se richieste), struttura informativa.

L'Amministrazione Comunale, nell'agevolare la partecipazione e la collaborazione attiva dei cittadini a tutela dell'ambiente, organizzerà iniziative e momenti di formazione rivolti, in particolare, agli operatori coinvolti nei progetti realizzati.

### ***Oneri del soggetto assegnatario***

I soggetti assegnatari (cessionari e sponsor) dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi in conformità a quanto stabilito dalla convenzione.

Tutte le spese, imposte e tasse qualora dovute e correlate alla stipula della convenzione sono a carico dell'assegnatario.

Il soggetto assegnatario si assume la responsabilità per danni a persone o cose provocati nel corso di espletamento delle attività di manutenzione e gestione proposte e/o indicate nella convenzione stipulata.

Il soggetto assegnatario, prima di procedere ad interventi (sia pur migliorativi) diversi da quelli proposti e/o indicati nella convenzione stipulata dovrà, obbligatoriamente, acquisire il parere favorevole del Comune.

È vietata la cessione a terzi, anche parziale, della convenzione stipulata.

E' fatto obbligo al soggetto assegnatario rispettare e mantenere le funzioni ad uso pubblico dell'area a verde, oggetto dell'intervento, in base alla destinazione urbanistica; l'area interessata non potrà, pertanto, subire in alcun modo una trasformazione o una diversa destinazione d'uso rispetto a quella originaria.

### ***Infrazioni a norme e/o regolamenti da parte del soggetto assegnatario***

Infrazioni a norme di tutela ambientale, pubblica incolumità, pubblica igiene, pubblico pudore e decoro cittadino, e/o a disposizioni regolamentari in genere da parte dell'assegnatario, oltre alla eventuale segnalazione, se del caso, alle autorità competenti, comporteranno il risarcimento di quanto eventualmente danneggiato o asportato per colpa dell'assegnatario, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative.

Non sono in ogni caso ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica. In particolare, interventi di tipo edilizio (chiusure con recinzioni e cancelli, realizzazione di capanni o edifici, ecc.) colture agrarie (orti, frutteti, vigne, ecc.) comportano, oltre alla eventuale segnalazione se del caso alle autorità competenti, l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in ripristino dei luoghi a cura e spese dell'assegnatario senza possibilità di rivalsa alcuna.

La recidiva a quanto sopra riportato, come anche in caso di affidamento a terzi, comporterà la immediata decadenza della concessione.

### ***Scadenze e rinnovi***

L'affidamento, in via sperimentale, delle aree verdi pubbliche e di cui al presente avviso, ha durata di anni due a decorrere dalla data di stipula della relativa convenzione, con possibilità di rinnovo. L'assegnatario, senza obbligo alcuno, può in qualsiasi momento recedere dalla concessione attraverso comunicazione scritta che dovrà comunque pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 2 mesi prima la data di fine rapporto.

### ***Ulteriori notizie***

Gli spazi verdi pubblici dati in concessione e/o in sponsorizzazione devono essere, indipendentemente dalla convenzione stipulata, di pubblico utilizzo, fruibili in qualsiasi momento da parte della collettività.

Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare l'uso di alcune aree di verde pubblico per scopi didattici, scientifici e culturali nell'ambito dei quali è possibile realizzare gli interventi oggetto del presente avviso.

L'affidamento dell'area è in ogni caso vincolata e subordinata alla dimostrazione da parte del richiedente di non avere a proprio carico cause ostative all'assunzione di pubblici contratti e/o di pubblici servizi.

Il Comune individuerà un elenco delle zone più idonee anche se sarà lasciata ai soggetti interessati la possibilità di presentare proposte di sponsorizzazione e/o concessione anche per aree non comprese nel precitato elenco.

L'assegnazione sarà resa pubblica con idoneo avviso e/o provvedimento deliberativo affisso all'Albo Pretorio del Comune; la pubblicazione, tuttavia, non costituisce alcun impegno da parte dell'Amministrazione nei confronti dell'assegnatario.

L'assegnatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della convenzione nel giorno e nell'ora allo stesso comunicato dal competente Ufficio Comunale.

Il Comune, per motivi di pubblico interesse che dovessero sopravvenire, si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dalla convenzione previa comunicazione scritta al soggetto assegnatario spedita almeno 1 mese prima della data di recesso.

I dati dei quali il Comune di Mola di Bari entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

## **Allegato 2A**

### **PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO RICHIESTO**

Qualsiasi intervento manutentivo sarà concordato con il Settore Ambiente del Comune di Mola di Bari.

È esclusa per tutte le aree la manutenzione degli alberi.

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione dell'area e l'attecchimento delle specie messe a dimora, si dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione di seguito indicate; nelle successive tabelle che elencano le aree sono individuate le tipologie di intervento:

#### **1. CONSERVAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI**

La conservazione dei tappeti erbosi si compone di un insieme organico di interventi comprendente, in rigoroso ordine di esecuzione:

- la pulizia completa ed accurata da ogni oggetto estraneo (es. rifiuti vari, ...);
- lo sfalcio che verrà eseguito mediante macchina semovente a lama rotante, radente o elicoidale. Le operazioni di sfalcio dovranno essere completate con il taglio a mano attorno ai soggetti arborei e arbustivi e con il taglio mediante decespugliatore attorno ai manufatti o, più in generale, nei punti dove non è possibile accedere con mezzi operativi su ruote. Lo sfalcio dovrà comprendere l'eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive ed erbacee) cresciute spontaneamente sui tappeti erbosi, lungo i cordoni delle aiuole o sottochioma ad alberi ed arbusti. Altezza d'intervento per ogni operazione di sfalcio: per i tappeti erbosi ornamentali massimo 12-15 cm, con altezza di taglio 3 cm; per giardini, banchine, viali inerbiti massimo 20 cm. e altezza di taglio 5 cm. Per verde estensivo e paesaggistico, massimo 25-30 cm. e altezza di taglio 5 cm.
- la rifilatura delle aiuole e dei cordoli. La rifilatura delle aiuole comprende l'eliminazione della vegetazione spontanea cresciuta nello spazio interstiziale tra il cordolo e il tappeto erboso. Si dovrà inoltre provvedere al diserbo dei vialetti interni all'area e dei marciapiedi.

#### **2. MANUTENZIONE DEGLI ARBUSTI E DELLE SIEPI**

La manutenzione degli arbusti e delle siepi comprende:

- la potatura di allevamento dei soggetti giovani, differenziata per periodo e tecnica di esecuzione in base al genere e/o alla specie;
- l'eliminazione della vegetazione infestante arborea, arbustiva ed erbacea;
- la fertilizzazione;
- la formazione e/o il ripristino della pacciamatura sottochioma alle piante.

### 3. PULIZIA DELL'AREA

L'intervento riguarda la perfetta pulizia (compresa la raccolta delle foglie) quindicinale dell'area sui tappeti erbosi e all'interno delle macchie arbustive, nonché lungo sentieri e vialetti.

### 4. IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Monitoraggio dell'impianto, ove presente, attraverso verifica del perfetto funzionamento ed eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate da atti vandalici. Dove l'impianto di irrigazione non è presente, è possibile effettuare la realizzazione *ex novo*.

### 5. SMALTIMENTO RIFIUTI

La vegetazione di risulta sarà raccolta e sminuzzata *in loco* mediante triturazione e/o cippatura al fine di evitare il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti vegetali, riducendo in tal modo i costi economici ed ambientali. I rifiuti non vegetali assimilabili ai rifiuti solidi urbani saranno smaltiti secondo legge.

### 6. MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE

Sarà necessario effettuare la seguente manutenzione ordinaria:

- livellamenti di superfici esistenti con aggiunta di materiali per piccoli rappezzi per usura o intenso traffico, in modo da ripristinare il livello corretto del piano di calpestio;
- riparazione o sostituzione di parti usurate delle delimitazioni (recinzioni), della segnaletica e degli accessori o arredi presenti;
- riverniciatura e ogni altro trattamento delle superfici relativo alle delimitazioni, agli accessori presenti e alle attrezzature ludiche;
- serraggio, sostituzione o ripristino funzionale dei bulloni, della viteria e degli altri giunti metallici per le attrezzature ludiche;
- riverniciatura ed il trattamento delle superfici;
- realizzazione di nuova segnaletica informativa e nuove recinzioni ed arredi;
- adeguamento o rifacimento della composizione vegetale dell'intera area;
- servizio di pulizia, lavaggio e disinfezione delle aree e delle attrezzature (panchine, giochi) senza causare alcun danno e/o disagio a persone, animali o cose in seguito a spruzzi d'acqua e ristagno di acque luride al suolo;
- garantire, per ogni singola area la frequenza di servizio di 1 giorno alla settimana;
- effettuare gli interventi nella fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 6,00 e le ore 16,00 o in eventuali altre fasce orarie autorizzate dal Settore Ambiente che ha comunque la facoltà di richiedere la modifica degli orari di intervento e di stabilire le priorità di esecuzione del servizio;
- eliminazione di eventuali scritte, disegni e/o affissioni abusive;
- segnalazione di eventuali guasti e/o problemi al Settore Ambiente.

## **Allegato 2B**

### **SPECIFICHE TECNICHE DI MASSIMA PER LA STRUTTURA INFORMATIVA**

Sarà consentita, per tutta la durata della sponsorizzazione, l'utilizzo di una porzione dell'area verde assegnata per la sistemazione stabile di strutture informative che pubblicizzano l'intervento di sponsorizzazione.

Per struttura informativa che pubblicizza l'intervento di sponsorizzazione si intende un supporto fisico, recante testi e grafica, di norma perpendicolare al terreno, del quale vanno indicate a cura dello sponsor, nell'ambito della proposta di sponsorizzazione, dimensioni, altezza dal suolo e altre caratteristiche tecniche.

Gli impianti informativi dovranno recare necessariamente la scritta "La manutenzione di quest'area è curata da 'nome dello sponsor' " e il nome e logo del "Comune di Mola di Bari – I Giardini di Mola". Saranno ammessi, altresì, ulteriori messaggi pubblicitari a fine educativo e sensibilizzativo, da indicare nella proposta.

Le strutture informative dovranno essere strettamente correlati all'intervento manutentivo, e dunque troveranno necessariamente collocazione internamente all'area sponsorizzata.

Il numero di strutture informative sarà stabilito in base alla superficie dell'area che lo sponsor si impegna a mantenere ed eventualmente a risistemare, e in ogni modo non potrà superare il numero massimo di 4 strutture informative.

**Allegato 2C**

**ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

**Spett.le COMUNE DI MOLA DI BARI**

**SETTORE AMBIENTE**

**OGGETTO:** Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione al Piano di affidamento e di gestione di aree verdi pubbliche.

Il sottoscritto.....nato a ..... il.....

residente nel Comune di .....Provincia..... Stato .....

Via / Piazza .....

legale rappresentante di

- Organizzazione di Volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266) : .....
- Associazione di Promozione Sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383) : .....
- Cooperativa con finalità sociali e ambientali (Legge 8 novembre 1991, n. 381) : .....
- Cittadino singolo o associato: .....
- Ente pubblico: .....
- Società: .....
- Altro: .....

con sede nel Comune di ..... Provincia .....

telefono / fax .....

Via / Piazza .....

con codice fiscale n. ....doc. identità: .....

e con P. I.V.A. n. ....con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

**ESPRIME**

1. la volontà di aderire all'**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE.**, di cui ne ha preso piena cognizione, in particolare a voler aderire alla manutenzione delle aree verdi pubbliche coordinato dal Settore Ambiente del Comune di Mola di Bari;
  2. l'impegno ad ottenere in concessione l'AREA:\_\_\_\_\_
- All'uopo dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal BANDO PUBBLICO in oggetto e allega:

- breve relazione (2.000 caratteri) sul curriculum e sulle attività svolte dal soggetto proponente;
- progetto preliminare dell'intervento proposto, specificando in particolare, le attività da svolgere, i mezzi e le attrezzature di cui dispone il soggetto proponente, i mezzi e le attrezzature necessarie da richiedere all'Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle attività proposte;
- indicazione della eventuale ditta specializzata che realizzerà gli interventi; (in caso di sponsor)
- schema della targa pubblicitaria, se prevista. (in caso di sponsor)

Data:

Firma leggibile

**ALLEGATO 3: Elenco iniziale dei Monumenti Vegetazionali censiti nel territorio comunale**

Num.	Specie		Località	Circonferenza (cm)	Altezza (stima in m)
	N. comune	N. scientifico			
1	Bagolaro	Celtis australis	S.Materno	2,71	10,00
2	Carrubo	Ceratonia siliqua	Zippolo	2,00	8,50
3	Carrubo	Ceratonia siliqua	Brenca	2,95	6,00
4	Gelso	Morus alba	Centro abitato	2,45	4,00
5	Glicine	Wisteria sinensis	Centro abitato	2,20	3,00
6	Pino d'Aleppo	Pinus halepensis	S.Materno	2,39	15,00
7	Pino domestico	Pinus pinea	Brenca	2,62	17,50
8	Pino domestico	Pinus pinea	Brenca	2,52	18,00
9	Pino domestico	Pinus pinea	Centro abitato	2,50	17,00
10	Pino domestico	Pinus pinea	Centro abitato	2,50	17,00
11	Pino domestico	Pinus pinea	c.da S.Giorgio	2,20	11,50
12	Pino domestico	Pinus pinea	c.da S.Giorgio	1,90	13,50
13	Pino domestico	Pinus pinea	Pozzo Vivo	3,50	18,00
14	Pino domestico	Pinus pinea	Brenca	2,83	15,00
15	Ulivo	Olea europea	Spadone	6,10	6,50
16	Ulivo	Olea europea	Gallo	5,67	5,50
17	Ulivo	Olea europea	Columbo	2,30	6,00
18	Ulivo	Olea europea	Berlen	4,70	6,00
19	Ulivo	Olea europea	Spadone	5,50	6,00
20	Ulivo	Olea europea	Zippolo	4,00	7,60
21	Ulivo	Olea europea	Serra dell'Isola	4,85	5,00
22	Ulivo	Olea europea	Serra dell'Isola	4,46	7,50
23	Ulivo	Olea europea	Serra dell'Isola	4,90	5,50
24	Ulivo	Olea europea	Serra dell'Isola	4,80	7,00



**ALLEGATO 5: Legge 29 gennaio 1992, n. 113**

**LEGGE 29 GENNAIO 1992, n. 113**

***Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica***

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.
2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato piantato.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.

Art. 2

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalità di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.

Art. 3

1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.

Art. 4

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi di lire. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

**ALLEGATO 6: Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"**

Legge 21 novembre 2000, n. 353

**"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2000

---

Capo I

PREVISIONE, PREVENZIONE  
E LOTTA ATTIVA

Art. 1.

*(Finalità e principi)*

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

Art. 2.

*(Definizione)*

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Art. 3.

*(Piano regionale di previsione, prevenzione  
e lotta attiva contro gli incendi boschivi)*

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);

g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

l) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

n) le attività informative;

o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani anticendi boschivi già approvati dalle regioni.

Art. 4.

*(Previsione e prevenzione  
del rischio di incendi boschivi)*

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere *c*), *d*) ed *e*), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.
2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.
3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.
4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.
5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

Art. 5.

*(Attività formative)*

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.
2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.
3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6.

*(Attività informative)*

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 7.

*(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)*

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, l' Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:
  - a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;
  - b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
  - c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
  - d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.
5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.
6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

Art. 8.

*(Aree naturali protette)*

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

#### Art. 9.

*(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)*

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

#### Capo II

#### FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

#### Art. 10.

*(Divieti, prescrizioni e sanzioni)*

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle pre-

scrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

#### Art. 11.

##### *(Modifiche al codice penale)*

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 423-bis. - (*Incendio boschivo*). – Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono so-

stituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis".

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".

### Capo III

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

##### Art. 12.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

#### Art. 13.

##### *(Norme abrogate ed entrata in vigore)*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

- a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
- b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'I.Ri.F. non autorizzerà il taglio a fine turno nei cedui fortemente degradati.

### Per fustaie e cedui composti:

*Per tagli inferiori a 5.000 m<sup>2</sup>*

- Compatibilità del bosco a subire il taglio mediante descrizione dello stato del popolamento;
- Specie presenti e prevalenti;
- Numero delle piante da seme;

E' istituito presso ogni I.Ri.F. competente per provincia il registro dei tagli. In esso dovranno essere riportati i dati ritenuti necessari al monitoraggio delle utilizzazioni e alla statistica forestale, secondo lo schema predisposto dall'Ispettorato Regionale delle Foreste.

Gli I.Ri.F. della Regione trasmetteranno all'I.Re.F., con cadenza semestrale, copia del registro dei tagli.

#### PARTE PRIMA

#### *Leggi e Regolamenti Regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2002, N. 1

### “Tagli boschivi”.

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;

Visto il DPR 616/77 con il quale venivano trasferite alle Regioni anche le competenze, in materia forestale, comprese quelle riguardanti l'applicazione del R.D. 3267/1923 inerente il vincolo idrogeologico, la gestione dei boschi e le utilizzazioni boschive. Il trasferimento delle competenze in materia forestale è ribadito dal D.Lvo 143/1997 e 300/1999 e, per ultimo, dalla Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 29 della L. 14/2001 con il quale la Regione Puglia ha previsto l'obbligo di autorizzazione da parte degli uffici forestali regionali per ogni tipo di taglio boschivo da effettuarsi sul territorio regionale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 27/12/2001, con la quale si approva il Regolamento Regionale sui tagli boschivi;

#### EMANA

Il seguente Regolamento:

#### **Art. 1 (Finalità)**

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale del 31 maggio 2001, n. 14 “Disposizioni in materia forestale”, prescrive le procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i tagli boschivi.

Esso è valido per tutti i complessi boscati, ovunque ubicati sul territorio regionale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al taglio, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste (I.Ri.F.) competenti per provincia, ad eccezione dei boschi di proprietà regionale, cui provvederà l'Ispettorato Regionale delle Foreste (I.Re.F.).

Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli in giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto, impianti di frutticoltura, nonché gli impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad esclusiva produzione di biomassa realizzati in terreni agricoli.

#### **Art. 2 (Istanze)**

Chiunque intenda procedere all'utilizzazione di fine turno, al taglio colturale principale o intercalare, fitosanitario e di ricostituzione in boschi cedui, cedui composti, fustaie e formazioni a macchia mediterranea, nonché ad interventi di qualsiasi natura, anche di ingegneria naturalistica o a scopi ambientali, che comporti il taglio di piante, deve produrre domanda di taglio, in carta semplice, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per provincia secondo le modalità previste dall'art. 3.

#### **Art. 3 (Domanda di taglio e relazione tecnica)**

La **domanda di taglio**, completa di generalità del richiedente, dovrà indicare:

- a) Dati anagrafici del proprietario/conducente del bosco;
- b) Comune, località, foglio/i e particella/e del bosco da utilizzare;
- c) Estremi catastali della superficie interessata al taglio di piante;
- d) Forma di governo e di trattamento del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia coetanea, fustaia disetanea);
- e) Data dell'ultima utilizzazione del bosco;
- f) Età del popolamento.

La **relazione tecnica** prevista, a firma di un dottore forestale abilitato (o dottore agronomo), dovrà riportare le seguenti informazioni:

**Per boschi cedui:**

*Inferiori ad 1 ettaro e per massa asportabile inferiore a 100 q.li:*

- Compatibilità del bosco a subire il taglio e descrizione dello stato del popolamento;
- Specie presenti e prevalenti;
- Numero delle ceppaie e delle piante da seme;
- Numero medio dei polloni/ceppaia;
- Diametro medio e altezza media del popolamento;
- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in  $m^3$  o q.li;

*Superiori ad 1 ettaro e per massa asportabile superiore a 100 q.li:*

Si riportano le informazioni relative al punto precedente, completate da:

- Aree di saggio di 400  $m^2$  rappresentante la situazione media del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 5 ettari di superficie da utilizzare) identificate sul terreno, con piedilista di cavallettamento a partire da un diametro delle piante a m 1,30 di cm 5 e altezza media;
- Planimetria 1:2.000 - 4.000 dell'area interessata dal taglio e corografia 1:25.000;
- Individuazione delle linee di esbosco.

In tutti i boschi cedui da sottoporre al taglio, il tecnico proporrà all'I.Ri.F. competente per territorio le matricine da rilasciare secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia.

Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra i soggetti più sviluppati e meglio conformati, escludendo quelli adugiati, filati e scarsi di chioma, e distribuiti in modo non necessariamente uniforme su tutta la superficie, in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento. A parità di condizioni è preferibile il rilascio di piante da seme. Vanno altresì rilasciate tra le matricine le specie secondarie di particolare interesse.

L'I.Ri.F. non autorizzerà il taglio a fine turno nei cedui fortemente degradati.

**Per fustaie e cedui composti:**

*Per tagli inferiori a 5.000  $m^2$*

- Compatibilità del bosco a subire il taglio mediante descrizione dello stato del popolamento;
- Specie presenti e prevalenti;
- Numero delle piante da seme;

- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in  $m^3$  o q.li;

*Per tagli superiori a 5.000  $m^2$*

Si riportano le informazioni relative al punto precedente, completate da:

- Aree di saggio di 1.000  $m^2$  rappresentante la situazione media del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 3 ettari di superficie da utilizzare) identificate sul terreno con piedilista di cavallettamento a partire da un diametro delle piante a m 1,30 di cm 7,5 e altezza media;
- Planimetria 1:2.000 - 4.000 dell'area interessata dal taglio e corografia 1:25.000;
- Individuazione delle linee di esbosco.

**Per formazioni a macchia mediterranea**

Per il taglio della macchia mediterranea, normalmente non soggetta a periodiche utilizzazioni forestali, è richiesta domanda in carta semplice e relazione tecnica con particolare riferimento alle modalità e tecniche di intervento. Ogni operazione dovrà seguire le specifiche prescrizioni impartite dall'I.Ri.F. competente per provincia.

**Per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante**

Il taglio di piante di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco" è soggetto alla presentazione di semplice domanda di taglio, in carta semplice, da parte del proprietario/conducente.

**Art. 4  
(Registro dei tagli)**

È istituito presso ogni I.Ri.F. competente per provincia il registro dei tagli. In esso dovranno essere riportati i dati ritenuti necessari al monitoraggio delle utilizzazioni e alla statistica forestale, secondo lo schema predisposto dall'Ispettorato Regionale delle Foreste.

Gli I.Ri.F. della Regione trasmetteranno all'I.Ri.F., con cadenza semestrale, copia del registro dei tagli.

**Art. 5**  
**(Identificazione delle piante)**

Le matricine da riservare al taglio nei cedui e le piante da abbattere nelle fustaie sono identificate tramite apposita "martellata".

All'uopo sarà utilizzato il Martello Forestale regionale, il cui sigillo sarà apposto alla base delle matricine (ceduo) o dei fusti da abbattere (fustaia), previa specchiatura al ceppo.

**Art. 6**  
**(Martello Forestale regionale)**

E' istituito il Martello Forestale della Regione Puglia che costituisce l'unico strumento di identificazione delle piante forestali nelle aree soggette a taglio sul territorio regionale.

Il Martello Forestale riporta un sigillo di diametro di cm 3,50, la sigla R.P. e la numerazione progressiva a partire da 001.

**Art. 7**  
**(Assegnazione del martello forestale regionale)**

Il Dirigente Responsabile di ogni Ufficio forestale incaricherà un funzionario regionale della custodia dei martelli forestali in dotazione e dell'aggiornamento costante del registro dei tagli.

Il funzionario incaricato affiderà un martello forestale ad ogni tecnico, dottore forestale o dottore agronomo, regolarmente iscritto all'albo professionale d'appartenenza, incaricato dal proprietario/conducente del bosco a redigere la "relazione tecnica" di taglio.

Il martello forestale sarà affidato per un periodo massimo di 30 giorni, previa definizione con il funzionario dell'I.Ri.F. dei criteri di selezione delle piante.

Il martello forestale è ritirato personalmente dal tecnico, che si impegna a rispettare le condizioni prescritte dall'I.Ri.F. per la sua gestione.

Il tecnico incaricato esegue la "martellata", contrassegnando con l'apposito sigillo le piante.

La riconsegna del martello è effettuata personalmente dal tecnico entro e non oltre il giorno ultimo stabilito, pena l'archiviazione d'ufficio della richiesta di autorizzazione di taglio.

L'I.Ri.F. potrà concedere eventuali proroghe per motivate necessità, purché ciò non comporti ritardi nella martellata di altre superfici o di altre ditte.

**Art. 8**  
**(Smarrimento o furto del martello forestale)**

In caso di smarrimento o furto del martello forestale il consegnatario dovrà esporre denuncia presso le sedi dei Carabinieri o Polizia di Stato o Corpo Forestale, nonché darne tempestiva comunicazione scritta all'I.Ri.F. competente per territorio.

La mancata riconsegna del martello forestale comporterà, in ogni caso, il pagamento da parte del consegnatario della somma di 250 Euro in favore della Regione Puglia. In caso di mancato versamento, al tecnico in questione non potrà essere affidato altro martello forestale.

**Art. 9**  
**(Estinzione del martello forestale)**

In caso di mancata riconsegna, furto o smarrimento del martello forestale, lo stesso sarà dichiarato fuori uso con provvedimento del Dirigente dell'Ispettorato Regionale delle Foreste e non potrà essere più adoperato nel territorio regionale. Di tanto sarà fatta comunicazione a tutte le strutture forestali regionali nonché a quelle che hanno competenza nella sorveglianza del territorio.

**Art. 10**  
**(Piedilista di cavallettamento)**

Per i boschi comunali o di Enti pubblici dovrà essere redatto da parte del tecnico incaricato un apposito piedista di cavallettamento secondo le indicazioni degli I.Ri.F. competenti per provincia.

**Art. 11**  
**(Autorizzazione al taglio)**

L'autorizzazione al taglio, valida per 365 giorni a partire dalla data di emissione del provvedimento, sarà rilasciata dall'I.Ri.F. competente per provincia, successivamente alla riconsegna da parte del tecnico incaricato del martello forestale assegnato e previa verifica del rispetto dei criteri precedentemente concordati nell'individuazione delle piante da "martellare".

Il proprietario/conducente è tenuto a comunicare all'I.Ri.F. la data di inizio ed ultimazione delle operazioni di taglio.

**Art. 12  
(Sanzioni)**

Il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all'art. 2 eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento sarà punito con l'ammenda di 1.500 Euro per ettaro o frazione di esso.

Il taglio di piante di origine naturale isolate, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento sarà punito con l'ammenda di 70 Euro per piante fino a 10 cm di diametro, 150 Euro per piante fino a 20 cm di diametro, 300 Euro per piante fino a 30 cm di diametro, 400 Euro per piante fino a 40 cm di diametro,

500 Euro per piante sino a 50 cm di diametro e oltre, misurato a m 1,30 dal suolo.

Le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre leggi o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate secondo le modalità da questi previste.

**Art. 13  
(Norma transitoria)**

I tagli boschivi già autorizzati in epoca precedente alla promulgazione della L.R. 14/2001 dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31/03/2002. Successivamente a tale data dovrà essere richiesta nuova autorizzazione secondo la procedura vigente.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 18 gennaio 2002*

**ALLEGATO 8: Legge Regionale 4 Giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 suppl. del 07-06-2007**

4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 suppl. del 7-6-2007

LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 2007, n. 14

“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**TITOLO I  
FINALITÀ E DEFINIZIONI**

**Art. 1  
(Finalità)**

1. La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.

2. La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo), e dalle norme applicative regionali.

**Art. 2  
(Definizioni)**

1. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile da:

- a) dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all'altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto

ricostruendo la forma teorica del tronco intero;

- b) oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.

2. Può prescindersi dai caratteri definiti al comma 1 nel caso di alberi con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi:

- a) forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari);
- b) riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità;
- c) localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3. Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che presentano una percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all'interno dell'unità colturale, individuata nella relativa particella catastale.

**TITOLO II  
RILEVAZIONE SISTEMATICA E TUTELA**

**Art. 3  
(Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali)**

1. È istituita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, che ha sede presso l'Assessorato regionale all'ecologia ed è composta da:

- a) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale all'ecologia, con funzioni di Presidente;
- b) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale all'assetto del territorio o suo delegato;
- c) un dirigente o funzionario nominato

dall'Assessore regionale alle risorse agroalimentari o suo delegato;

- d) un rappresentante indicato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia;
- e) un rappresentante indicato dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato;
- f) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste regionali riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni, con specifica competenza nella tutela del paesaggio;
- g) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, con specifica competenza nel settore olivicolo e/o forestale;
- h) un rappresentante delle associazioni agrituristiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 e successive modificazioni;
- i) un rappresentante del Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali dell'Università degli studi di Bari;
- j) un rappresentante del Dipartimento di scienze agroambientali, chimica e difesa vegetale dell'Università di Foggia.

2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario designato dall'Assessore regionale all'ecologia.

3. Le proposte di nomina devono pervenire, a seguito di richiesta dell'Assessore all'ecologia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione è validamente costituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.

4. La Commissione svolge relativamente agli alberi monumentali i seguenti compiti:

- a) formulare pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e sulla scheda di identificazione degli alberi monumentali;

- b) validare le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche effettuate per incarico della Giunta regionale;
- c) formulare pareri in merito all'inclusione degli alberi monumentali segnalati nell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 5 o nell'albo regionale di cui all'articolo 18;
- d) suggerire forme integrate di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale in oggetto, comprese le misure di politica agricola e forestale idonee a tal fine e la promozione di attività di ricerca;
- e) esprimere parere obbligatorio e vincolante sull'eventuale abbattimento e/o spostamento degli alberi monumentali inseriti nell'albo regionale di cui all'articolo 18 e nell'elenco di cui all'articolo 5.

5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dell'Assessore all'ecologia o dell'Assessore all'assetto del territorio o dell'Assessore alle risorse agroalimentari o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

6. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio regionale. Essa svolge la sua attività fino all'insediamento dei nuovi componenti.

7. Ai membri della Commissione esterni al personale della Regione Puglia spettano il gettone di presenza e le altre eventuali indennità previste dalle leggi regionali vigenti in materia.

#### Art. 4

##### *(Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali)*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con proprio provvedimento, su proposta della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, la scheda di rilevazione degli ulivi e degli uliveti monumentali della Puglia allo scopo

di predisporre il rilevamento sistematico e la relativa identificazione.

2. La scheda deve essere predisposta per la raccolta di dati e informazioni dettagliate relative a:

- a) univoca localizzazione;
- b) proprietà;
- c) dimensione e numero delle piante;
- d) caratteristiche monumentali, paesaggistico – ambientali, storico-culturali, tipologie colturali.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara avviato il rilevamento sistematico degli ulivi e uliveti monumentali, che può effettuarsi anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa con altri enti o organizzazioni. Singoli cittadini, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e loro articolazioni possono segnalare l'esistenza di ulivi e/o uliveti monumentali da sottoporre a tutela e valorizzazione.

**Art. 5**

***(Elenco degli ulivi e uliveti monumentali)***

1. A seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni degli ulivi monumentali la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'ecologia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 3, predispone e aggiorna annualmente l'elenco degli ulivi monumentali della regione Puglia e determina le risorse finanziarie destinate alla loro tutela e valorizzazione.

2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Tale elenco contiene anche le indicazioni catastali utili per l'individuazione delle singole proprietà. I proprietari dei suoli possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento di cui al presente comma.

3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 3, decide sulle opposizioni ricevute e approva in via definitiva

va l'elenco degli ulivi monumentali. Tale elenco è sottoposto a nuova pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

**Art. 6**

***(Tutela degli ulivi monumentali)***

1. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco, gli uliveti monumentali sono automaticamente sottoposti a vincolo paesaggistico in quanto assimilati a beni diffusi del paesaggio e come tali devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali. Per essi saranno previste adeguate forme di valorizzazione.

2. Ad ogni ulivo monumentale è attribuito un codice di identificazione univoco, anche nel caso in cui quest'ultimo ricada in uliveto monumentale.

3. Gli uliveti monumentali sono sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 4 dell'articolo 3.14 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P).

4. Per la tutela e la manutenzione degli ulivi monumentali e delle aree sulle quali essi insistono, la Regione Puglia e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, stipulate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Tali convenzioni sono stipulate prioritariamente con i coltivatori diretti e con gli imprenditori agricoli professionali.

**TITOLO III**

**AZIONI DI PROMOZIONE**

**Art. 7**

***(Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia")***

1. E' istituita la menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia", che può essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine



ottenuto da drupe provenienti da ulivi e uliveti monumentali inseriti nell'elenco di cui all' articolo 5.

2. La menzione speciale può essere associata a quella prevista da marchi di denominazione di origine protetta (DOP) o di indicazione geografica protetta (IGP), da marchi collettivi.

3. Alla promozione dei prodotti che godono della menzione speciale provvede la Regione Puglia, a proprie spese, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio e utilizzando i finanziamenti europei previsti dal programma di sviluppo rurale, anche su istanza dei proprietari o di associazioni di proprietari e degli aventi diritto, mediante avvio di appositi accordi commerciali, promozione di consorzi di produttori, partecipazione a fiere e manifestazioni, promozione mediante canali pubblicitari.

#### **Art. 8**

##### ***(Promozione del paesaggio ulivettato)***

1. La Regione Puglia promuove l'immagine del paesaggio ulivettato della Puglia, in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni, anche a fini turistici.

2. In considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi secolari, l'Assessorato al turismo e industria alberghiera, di concerto con l'Assessorato all'ecologia, sentita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali di cui all'articolo 3, promuove uno specifico progetto di valorizzazione turistica, da realizzarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ambito dell'applicazione della politica agricola comunitaria e in particolare del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e successive modifiche e integrazioni, la Regione Puglia promuove azioni nei confronti del Ministero delle poli-

tiche agricole e forestali e della stessa Unione europea volte a intraprendere operazioni collettive di mantenimento in produzione degli ulivi monumentali ad alto valore storico-culturale-ambientale e/o a rischio di abbandono.

4. La Regione Puglia promuove, indirizza e sostiene le attività delle organizzazioni agricole e degli operatori del settore olivicolo volte a perseguire gli obiettivi sopra definiti.

#### **Art. 9**

##### ***(Premialità a favore degli uliveti monumentali)***

1. Gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da ulivi monumentali hanno priorità nei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di progetti con finalità di mantenimento in coltura degli ulivi monumentali, miglioramento qualitativo del prodotto, recupero e manutenzione del paesaggio rurale.

#### **TITOLO IV**

##### **DIVIETI E DEROGHE - FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA - SANZIONI**

#### **Art. 10**

##### ***(Divieti)***

1. E' vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5.

#### **Art. 11**

##### ***(Deroghe)***

1. Per gli ulivi e gli uliveti monumentali di cui all'articolo 5 possono essere concesse deroghe ai divieti di cui all'articolo 10 esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. E' in ogni caso vietato destinare e trasportare le piante di cui al comma 1 per scopi vivaistici e/o ornamentali.

3. Le deroghe possono essere concesse, con le vigenti procedure relative all'applicazione della l. 144/1951 e delle norme applicative regionali, soltanto previa acquisizione del parere vincolante della Commissione tecnica di cui all'articolo 3, che deve valutare la sussistenza delle condizioni che possono consentire l'espianto, le sue finalità, la documentata inesistenza di soluzioni alternative, l'esistenza di un apposito progetto di reimpianto.

4. E' fatta salva la procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni, nel caso siano interessati siti di "Rete Natura 2000" (proposti siti di importanza comunitaria - pSIC, zone di protezione speciale -ZPS, zone speciali di conservazione -ZSC) e il nulla-osta dell'Ente di gestione nel caso di aree protette nazionali e regionali (legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette - e legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 - Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia).

5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno validità improrogabile di due anni.

#### **Art. 12**

##### ***(Reimpianto di ulivi plurisecolari)***

1. L'operazione di reimpianto di ulivi monumentali di cui all'articolo 11 è a totale carico del realizzatore dell'opera.

2. L'operazione di cui al comma 1 deve avvenire in aree libere degli stessi lotti di intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o pubblica del territorio comunale o di comuni vicini.

3. Le comunità montane, le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti di gestione delle aree naturali protette possono individuare aree di loro proprietà

o di cui acquisiscono la disponibilità per il reimpianto di ulivi monumentali e attivare convenzioni per la loro manutenzione, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le aree destinate al reimpianto non possono essere scelte tra quelle coperte da vegetazione arborea o arbustiva spontanea o che facciano parte di habitat naturali di interesse comunitario (dir. 92/43/CEE).

4. Gli enti di cui al comma 3 comunicano la presenza di aree destinate al reimpianto di ulivi monumentali e le loro caratteristiche all'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari, che redige un elenco delle aree disponibili per il reimpianto degli ulivi monumentali, consultabile presso gli uffici provinciali per l'agricoltura (UPA).

5. Gli alberi da reimpiantare possono essere spostati soltanto se accompagnati da apposita autorizzazione rilasciata dall'UPA competente, indicante l'area di espianto e quella del successivo reimpianto. Il mancato reimpianto è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 17.

6. Gli enti che individuano aree per il reimpianto di ulivi monumentali e che riservano quote dei bilanci comunali alla tutela e valorizzazione degli stessi, o che prevedono agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da uliveti monumentali, hanno priorità nell'accesso a finanziamenti regionali per la realizzazione di progetti con finalità di tutela del patrimonio naturale e del paesaggio.

#### **Art. 13**

##### ***(Opere di miglioramento fondiario)***

1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 sono unicamente quelle di rinfittimento dell'uliveto stesso, o che prevedano la realizzazione di colture consociate, da eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti.

2. Il rinfittimento deve essere effettuato con piante di ulivo di varietà locale e/o di varietà previste dai relativi disciplinari di produzione delle DOP.

3. Negli uliveti monumentali può altresì essere consentita, se richiede limitati spostamenti di ulivi monumentali all'interno della stessa particella catastale, la realizzazione di piccole opere a servizio dell'attività agricola.

4. Le opere di cui al comma 3 sono sottoposte al parere della Commissione di cui all'articolo 3.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate con le medesime modalità previste per i piani di miglioramento aziendale.

#### **Art. 14**

##### ***(Monitoraggio del paesaggio uliveto pugliese)***

1. Alla fine di ogni anno, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310 (Direttive per l'esercizio della delega ai capi dell'ispettorati provinciali dell'agricoltura concernente l'autorizzazione all'abbattimento di alberi d'ulivo) e delle domande di espianamento degli ulivi e delle deroghe e autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 11 e 13, inviano alla Commissione di cui all'articolo 3 una dettagliata relazione sulle modifiche intervenute nel paesaggio uliveto del territorio di propria competenza.

#### **Art. 15**

##### ***(Regime transitorio)***

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione definitiva dell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 5, e comunque per non più di tre anni, è vietato su tutto il territorio regionale il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianamento e il commercio degli ulivi plurisecolari rispondenti a una delle caratteristiche indicate nell'articolo 2.

#### **Art. 16**

##### ***(Funzioni di controllo e sorveglianza)***

1. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può altresì essere svolta dalle polizie provinciali e municipali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica). Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato dagli uffici provinciali per l'agricoltura e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.

#### **Art. 17**

##### ***(Sanzioni)***

1. Dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 5 e fatto salvo il concorso con altre e più gravi violazioni, chiunque violi le norme contenute negli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 viene punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 3 mila a un massimo di euro 30 mila per ogni pianta interessata, sino a un massimo di euro 250 mila. Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" dell'unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.

### **TITOLO V**

#### **TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI ALBERI**

#### **Art. 18**

##### ***(Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14)***

1. L'articolo 30 (Tutela paesaggistica alberi) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), è sostituito dal seguente:

**“ Art. 30*****(Tutela paesaggistica degli alberi)***

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale all'ecologia l'albo degli "Alberi monumentali", nel quale sono iscritti gli alberi di qualsiasi essenza spontanea o coltivata, anche in esemplari isolati, che, per le loro caratteristiche di monumentalità, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Nell'albo possono anche essere iscritti esemplari arborei che rivestano importanza storica e culturale.

2. Nell'ambito del patrimonio arboreo della regione particolare rilevanza assume la presenza di alberi secolari di carrubo. A tal fine sono sottoposti alle norme di tutela di cui all'articolo 6, comma 1, tutti gli alberi di carrubo che presentano diametro uguale o superiore a centimetri 80 misurato all'altezza di centimetri 130 dal suolo.

3. Alla formazione e aggiornamento dell'albo provvede l'Assessorato regionale all'ecologia su segnalazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, degli uffici provinciali dell'agricoltura, nonché di altri enti pubblici, delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni professionali agricole e di singoli cittadini.

4. L'Assessorato regionale all'ecologia può provvedere all'individuazione degli alberi monumentali anche attraverso rilevamenti sistematici realizzati anche in collaborazione con altri enti. L'inserimento di esemplari nell'albo degli "Alberi monumentali" viene notificato ai proprietari dei medesimi.

5. Gli alberi monumentali iscritti all'albo regionale vengono individuati da apposite tabelle alla cui realizzazione e posa in opera provvede la Regione Puglia, anche attraverso appositi accordi con le amministrazioni provinciali.

6. E' fatto divieto di danneggiare in qualsiasi maniera, tagliare e spiantare gli alberi monumentali iscritti all'albo di cui al presente articolo.

7. Deroghe all'espianto e al taglio sono ammesse per motivi eccezionali, quali la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi danni da eventi naturali.

8. Il taglio e l'espianto sono subordinati all'autorizzazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, che provvedono a effettuare i controlli per accertare che ne ricorrano le condizioni.

9. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da euro 3 mila a euro 30 mila per albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" dell'unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale.

## TITOLO VI NORMA FINANZIARIA

### Art. 19 *(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione dell'esercizio finanziario 2007 "Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse monumentale" con una dotazione di euro 200 mila e la riduzione di pari importo del capitolo 581011 "Spese per la costituzione delle aree protette regionali (l.r. 19/1997)" dell'unità previsionale di base 14.1.1 del medesimo bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 4 giugno 2007*

VENDOLA

## **ALLEGATO 9: Il codice civile e le distanze legali**

### **Art. 892 - Distanze per gli alberi.**

- 1) In mancanza di regolamenti locali o, in second'ordine, di usi locali tradizionali, devono essere osservate le seguenti distanze dalla linea di confine che separa due proprietà :
  - a) m. 3,00 per alberi di alto fusto (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani, ecc.) ;
  - b) m. 1,50 per alberi di non alto fusto, individuabili fra quelle specie il cui fusto si diffonde in rami ad una altezza non superiore a m. 3,00; m. 0,50 per vitigni, arbusti e siepi vive, piante da frutto la cui altezza non superi m. 2,50.
- 2) La distanza in questione può essere però di m. 1,00 qualora le siepi siano di ontano, castagno o altre simili che si recidano vicino al ceppo, e di m. 2,00 per le robinie.
- 3) La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantumazione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
- 4) Le distanze suddette non si devono osservare se sulla linea di confine esiste un muro divisorio, purché le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro stesso (Art. 579 C.C./1865); si ha l'obbligo di osservare le distanze prescritte qualora il muro sia di esclusiva proprietà del vicino; l'albero, però, può essere conservato a distanza minore di quelle previste qualora si proceda al taglio dei rami eccedenti l'altezza della sommità del muro in questione.
- 5) I danni derivanti da presenza di alberi, nei confronti del vicino, possono essere l'ombra dei rami e lo sviluppo delle radici, quest'ultimo con conseguente sfruttamento di terreno altrui nonché potenziale pericolo per l'integrità delle fondamenta del muro divisorio.
- 6) Nel caso di alberi a fusto inclinato, la distanza viene misurata dalla base del tronco.
- 7) Gli alberi nati spontaneamente ed insistenti ad una misura inferiore da quelle sopra indicate, secondo la classe di appartenenza, devono essere estirpati.
- 8) Le medesime distanze, come sopra riportate, devono essere osservate per gli alberi insistenti o da porre a dimora nei pressi di strade, canali e confine di boschi.

### **Art. 894 - Alberi a distanza non legale.**

- 1) Il vicino può esigere l'estirpazione di alberi e/o siepi che siano piantati o nascano a distanza minore di quelle indicate al precedente articolo.

### **Art. 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanze non legali.**

- 1) Se si è acquisito il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella legale, e queste piante vengono recise o muoiono, il vicino non può sostituirle se non osservando, questa volta, la distanza legale.
- 2) Tale disposizione non si applica quando la pianta (o le piante) faccia parte di un filare situato lungo una linea di confine di proprietà.

### **Art. 896 - Recisione di rami protesi e radici.**

- 1) Se ciò non contravviene a regolamenti e/o usi locali, il proprietario del fondo confinante può pretendere di far recidere quei rami di piante insistenti nel lotto vicino che sconfinino; ugualmente può agire nei confronti delle radici e può, nel caso, intervenire egli stesso.
- 2) Questo in osservanza al principio che l'albero, sia esso piantato o meno a distanza legale dal confine, non può sconfinare nell'altrui proprietà con qualsivoglia propaggine, aerea o terrena ; tale obbligo non si applica per le alberature piantate ad arredo pubblico di strade, venendo però contemplati eventuali danni ai privati procurati da tale stato di fatto.

### **Art. 899 - Comunione di alberi.**

- 1) Gli alberi sorgenti nella siepe comune, o sulla linea di confine fra proprietà, sono comuni.
- 2) Questa categoria di piante possono essere abbattute fatto salvo il parere favorevole di entrambe le parti interessate o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità e/o la convenienza di procedere al taglio.

## ***ALLEGATO 10: Regolamento per l'utilizzo di compostiere domestiche in dotazione a privati.***

### **Avviso pubblico per l'individuazione degli assegnatari delle compostiere in comodato d'uso gratuito per il compostaggio domestico**

Il comune di Mola di Bari, per aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti e per tutelare le risorse naturali ed ambientali, intende promuovere la pratica del **compostaggio domestico** mediante l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di:

- compostiera da 300 litri;
- compostiera da 600 litri.

La compostiera da 300 litri è sufficiente per smaltire i rifiuti organici domestici prodotti da una famiglia media di 4 persone e i residui vegetali di un piccolo orto/giardino.

Per una famiglia con un numero di persone superiore a 4 è necessaria la compostiera da 600 litri.

Ogni famiglia residente a Mola potrà ricevere 1 compostiera in comodato gratuito per un anno, tacitamente rinnovabile, salvo comunicazione contraria delle parti.

Possono presentare domanda, per partecipare all'assegnazione di una compostiera, i cittadini residenti che abbiano a disposizione un giardino/orto urbano di almeno 5 m<sup>2</sup>. Per le famiglie che risiedono in palazzi con altre famiglie occorrerà presentare il nulla osta degli altri nuclei abitativi.

Le compostiere saranno assegnate alle seguenti condizioni:

- che almeno un membro della famiglia assegnataria partecipi ad un corso (1 incontro da circa 2 ore) per apprendere i principi del compostaggio domestico;
- che la famiglia si impegni a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti domestici, utilizzando le norme indicate nel documento "Manuale pratico del compostaggio domestico";
- che sia garantito l'accesso al luogo di conservazione della compostiera da parte di personale appositamente delegato a fare sopralluoghi sull'uso e sulla efficienza della compostiera stessa;
- che la compostiera sia gestita e mantenuta con la diligenza e la cura del "buon padre di famiglia";
- che la compostiera sia restituita, qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa da parte della famiglia assegnataria, e comunque, in qualsiasi momento in cui l'Amministrazione Comunale ne rilevi la necessità.

L'assegnazione verrà effettuata sulla base di una graduatoria che sarà predisposta secondo l'ordine cronologico di arrivo all'Ufficio Protocollo e comunque facendo riferimenti ai criteri sopraccitati.

Una volta stilata la graduatoria l'Ufficio Ambiente provvederà a comunicare agli assegnatari le modalità di ritiro della compostiera e di partecipazione al corso sul compostaggio domestico.

## Allegato 10A: Istanza di manifestazione di interesse

Spett.le COMUNE DI MOLA DI BARI  
SETTORE AMBIENTE

**OGGETTO: DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO DI  
COMPOSTIERE DOMESTICHE.**

Il sottoscritto.....nato a ..... il.....  
residente nel Comune di .....Provincia..... Stato .....  
Via / Piazza .....

### DICHIARA

- di avere in possesso/gestione un giardino/orto urbano
- di essere residente nel Comune di Mola di Bari;
- di aver letto e di approvare le condizioni dell'avviso pubblico

### SI IMPEGNA

- ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente al documento “Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico” depositato presso l'ufficio ambiente e allegato al bando;
- a restituire la compostiera al Comune, qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della compostiera o qualora dovessero trasferirsi in altro Comune;

Data.....

firma.....